



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori VACCARI, FEDELI, RUSSO, D’ADDA, VATTUONE,  
PEZZOPANE, MATTESINI, LAI, BORIOLI, MANASSERO, ALBANO,  
LO GIUDICE, DI GIORGI, VOLPI e CROSIO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 SETTEMBRE 2014**

Disciplina delle attività funerarie

ONOREVOLI SENATORI. - Le attività funerarie costituiscono un ambito di esercizio di imprese private e di funzioni di regolazione e gestione in capo ad enti locali volto ad assicurare un diritto individuale e universale quale è quello di poter svolgere atti di pietà e di memoria nei confronti dei propri defunti, che va considerato al pari degli altri diritti primari di «cittadinanza».

L'ordinamento funerario italiano, frutto di pochi articoli del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e di diversi regolamenti statali di polizia mortuaria, di cui l'ultimo attualmente vigente è il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, prevede ancora oggi un impianto che poco si discosta da quello consolidatosi sul finire dell'Ottocento. Né le innovazioni che sono state introdotte dalle legislazioni regionali che sono intervenute nell'ultimo decennio hanno contribuito a modernizzarlo efficacemente.

In più parti d'Italia, purtroppo, l'attività funebre e cimiteriale si è deteriorata divenendo oggetto di indagini di organi di polizia o della magistratura e le cronache, quasi ogni settimana, documentano di reati o di raggiri messi in atto da operatori sanitari o da imprese funebri ai danni delle famiglie, di allarmi sociali più o meno estesi derivati da cattive gestioni cimiteriali, di confische a *clan* camorristici anche di imprese funebri o di loro influenza nella gestione dei cimiteri.

Tuttavia la repressione dei reati, una volta che essi siano posti all'attenzione dell'autorità giudiziaria, non può che cercare di sopprimere singoli effetti di cause più generali che, oggettivamente, derivano dalla mancata regolazione del settore e da una sostanziale impossibilità di controllo da parte dei co-

muni che, oltre a non avere organici adeguati al presidio di attività così capillarmente diffuse, si trovano ad avere le mani normativamente legate da effetti perversi dal combinato disposto della liberalizzazione delle attività commerciali e da crescenti vincoli al sistema pubblico.

Eppure l'ambito delle attività funerarie impiega, in forme più o meno regolari, migliaia di addetti e nel contesto economico nazionale assume un rilievo non di poco conto: la spesa totale delle famiglie e il volume degli interventi pubblici nel settore funebre e cimiteriale è quantificabile annualmente in oltre tre miliardi di euro.

In questo scenario, sostanzialmente fuori controllo, si sono radicati ed estesi fenomeni endemici di evasione fiscale a scapito dei soggetti virtuosi che vorrebbero lavorare, invece, in un contesto trasparente e di parità di condizioni concorrenziali. Nello stesso tempo, sotto il profilo dell'utilizzo delle risorse pubbliche, l'assenza di un quadro organico di riferimento, ha favorito comportamenti distorti e opachi all'insegna dell'urgenza.

Su tali fenomeni di così rilevanza e portata è tempo che lo Stato assuma di nuovo in sé il ruolo di regolazione e di armonizzazione e quindi con il presente disegno di legge si intende prendere compiutamente atto della significatività sociale, innanzitutto, ed economica del settore funerario italiano:

- andando a definire i soggetti che vi possono operare identificandone altresì i requisiti soggettivi di moralità, di competenza e di professionalità e quelli oggettivi di dotazione di strutture e mezzi;

- moralizzando l'ambito funebre e cimiteriale in un efficace contrasto ai feno-

meni di procacciamento abusivo dei servizi e delle operazioni;

- combattendo l'evasione fiscale, malcostume diffuso e che inquina il contesto di reale competizione delle imprese verso il miglioramento delle proprie gestioni;

- riordinando il sistema cimiteriale oggi al limite del collasso economico e gestionale;

- regolando le installazioni di crematori, pianificandone la dotazione sul territorio nazionale;

- individuando linee di azione che possano determinare in pochi anni un profondo cambiamento delle condizioni di offerta dei servizi e del numero e delle caratteristiche strutturali dei soggetti operanti nel settore.

Il provvedimento fa perno su dieci scelte che sono ritenute decisive per costituire nuove regole di sistema al fine di modernizzare il settore funerario e qualificarlo in maniera almeno pari a quanto da decenni si è già fatto in altri contesti europei.

1. Riorganizzare la tipologia di operatori privati cui è consentito svolgere attività funebre: impresa funebre strutturata, agenzia di impresa funebre, centro di servizi. Si regola la loro attività su precisi requisiti di affidabilità, di formazione e di professionalità, di dotazioni strutturali. Tale ristrutturazione dovrebbe consentire in un arco di tempo limitato di ridurre il numero degli attuali operatori a circa la metà, dimensionalmente ed economicamente equilibrati. Il riequilibrio si stima che non solo mantenga il numero di addetti regolari esistenti, ma permetta la emersione di almeno un terzo dell'attuale personale non regolarmente inquadrato.

2. Prefigurare spazi adeguati e dignitosi per l'accoglienza dei defunti e per l'esercizio di pratiche cerimoniali, come la veglia ed il commiato, riconoscendo che l'insufficienza dell'attuale complesso delle strutture sanitarie pubbliche e private conduce all'impossibilità del loro compimento, reso altri-

menti arduo dagli attuali contesti abitativi delle famiglie.

3. Adottare regole che difendano l'effettiva libertà di scelta delle famiglie colpite da un lutto, assicurando loro una corretta informazione nel momento del bisogno o la possibilità di contrarre preventivamente polizze assicurative per poter con fiducia scegliere in un contesto di maggiore serenità.

4. Riconfigurare il complesso delle attribuzioni pubbliche di settore facendo leva su un minor numero di soggetti con la competenza su dimensioni territoriali più vaste, condizioni queste per assicurare efficacia nelle scelte ed efficienza ed economicità di sistema:

- le Asl per quanto riguarda l'ambito funebre per le sue evidenti implicazioni di ordine sanitario e giudiziario;

- le nuove Autorità di ambito cimiteriale ottimale (città metropolitane o consorzi obbligatori di funzioni comunali nei comuni di minori dimensioni) per quanto riguarda le gestioni cimiteriali comunali, sempre più avvertite dalle singole amministrazioni come un problema ai limiti della governabilità e sempre a rischio di «esplosione» per irrisolte o irrisolvibili patologie lasciate dalle generazioni precedenti.

5. Combattere il malaffare e, al tempo stesso, garantire le famiglie in lutto e l'attività regolare degli operatori funebri aggiornando, in modo contestuale e coordinato, il trattamento fiscale e tributario delle spese funebri e cimiteriali con norme che comportino:

- l'allineamento delle aliquote IVA dell'intero settore funebre e cimiteriale, indipendentemente dalla natura del soggetto, al livello più basso tra quelli consentiti come aliquota ridotta (e cioè attualmente al 10 per cento) e ciò per combattere i diffusi fenomeni di evasione;

- un incentivo per le famiglie a diventare alleati dello Stato e non degli operatori

irregolari potendo contare su una detraibilità delle spese funebri e cimiteriali realistica e non figurativa.

Non si tratta di richiamare astrattamente il principio di legalità, ma l'immediato effetto di queste innovazioni sarebbe quello di ridurre gli scambi di somme «in nero», impedendo così agli operatori funebri senza scrupoli di assicurarsi una provvista monetaria funzionale al procacciamento dei funerali.

6. Regolare in modo omogeneo sul territorio nazionale le scelte di cremazione, divenuta una pratica in impetuosa crescita nell'ultimo decennio in molte zone del Paese, mentre molte altre lamentano la carenza di impianti provocando disagi alle famiglie che devono spostare i propri cari per centinaia di chilometri.

7. Riportare ad una disciplina organica il complesso di norme per gestire i cimiteri e risanarne la gestione economico finanziaria mediante l'applicazione di principi contabili che impongano l'accantonamento di proventi per le obbligazioni contratte per il futuro e modalità di determinazione di tariffe più realistiche rispetto ai costi di funzionamento. Il comparto cimiteriale ha una componente di servizi offerti che ha natura di servizi indivisibili e conseguentemente ha titolo alla partecipazione del gettito TASI. La conduzione di aree cimiteriali storiche, dalle quali non è più possibile ricavare proventi dall'operatività ordinaria, deve essere considerata servizio indivisibile ed in quanto tale partecipare al riparto del gettito della TASI con una aliquota percentuale predeterminata.

8. Prefigurare la costituzione di imprese a capitale misto pubblico/privato che possano vedere il concorso dei lavoratori del settore o di altri soggetti privati. È facile prevedere che le restrizioni finanziarie in cui si dibatte il sistema pubblico porteranno di qui a poco alla dismissione anche delle migliori esperienze gestionali funebri e cimiteriali. Ciò lascerebbe un vuoto pericoloso poiché l'e-

sperienza ha dimostrato che ove sono presenti imprese pubbliche sono contenuti il livello di malaffare e l'evasione fiscale. Con le norme che si propongono sarebbe possibile consentire, in modo trasparente, che il capitale pubblico da totalitario passi, nel tempo, a minoritario e in taluni casi sparisca per far posto, secondo principi di sussidiarietà e di concorrenzialità, a quello dei lavoratori o delle popolazioni locali.

9. Superare in maniera organica l'attuale quadro normativo, frammentato in norme statali, regionali, comunali e talvolta norme internazionali, tramite l'emanazione, in tempi contenuti, di una regolamentazione statale di dettaglio che possa servire come indirizzo certo per una coerente produzione di disposizioni attuative e di buone pratiche da parte dei livelli di governo locale.

10. Assoggettare tutta la produzione di atti, provvedimenti, modulistiche del settore all'osservanza delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Il testo del disegno di legge si compone di cinque titoli, di cui uno con tre capi, per complessivi ventiquattro articoli.

#### TITOLO I - *Finalità e definizioni*

Con l'articolo 1 (*Finalità e campo di applicazione*) sono definiti il perimetro delle attività e funzioni disciplinate dalla legge in un contesto di riordino del ruolo dello Stato, delle regioni e delle autonomie locali.

Con l'articolo 2 (*Definizioni*) si introducono nozioni univoche per le attività funerarie al fine di un loro omogeneo esercizio nell'ambito del Paese.

#### TITOLO II - *Disciplina dell'attività funebre*

Con l'articolo 3 (*Dell'impresa funebre*) le attività funebri sono qualificate come attività economiche da svolgere secondo principi di

concorrenza nel mercato in un contesto di tutela della libertà di scelta delle famiglie colpite da un lutto. Secondo questi principi, alla libertà dell'impresa di fissare i prezzi delle proprie forniture e dei propri servizi, fanno da contraltare tanto l'individuazione di strumenti di regolazione generale tramite i quali sono assicurati efficacemente agli utenti i necessari diritti all'informazione, quanto norme di separazione societaria che impediscano a soggetti economici di esercitare distorsive posizioni di dominio o di controllo negli ambiti paralleli alle attività funebri.

Con l'articolo 4 (*Requisiti dell'impresa funebre e dei soggetti ad essa collegati*) vengono regolamentati i perimetri di azione dei diversi soggetti che concorrono alle attività funebri, tanto nella forma primaria dell'impresa funebre quanto in altre configurazioni ad essa sussidiarie quali quelle dell'agenzia funebre e del centro servizi funebri, dei quali vengono definiti i requisiti strutturali minimali.

Con l'articolo 5 (*Requisiti del personale dell'impresa funebre e dei soggetti ad essa collegati*) vengono fissati requisiti morali, qualitativi e di competenza professionale per i soggetti che partecipano alle attività funebri ai fini di tutela dei principi di concorrenza nel mercato e di salvaguardia delle famiglie in lutto.

Con l'articolo 6 (*Mandato*) vengono definiti requisiti imprescindibili di trasparenza e di informazione per il libero ed informato esercizio del diritto di scelta delle famiglie. Nello stesso tempo viene fatto divieto che possano svolgersi transazioni commerciali in luoghi inappropriati o dove, per la vicinanza con il defunto o l'immediatezza dell'evento, chi ha necessità di avvalersi di prestazioni funebri possa trovarsi in una condizione di oggettiva riduzione della proprie facoltà di discernimento. Sono altresì contrastati e repressi i cosiddetti «abusi di marchio», in funzione di maggiori tutela e trasparenza del mercato attraverso una indivi-

duazione abbastanza precisa dei titoli di qualificazione all'esterno (carta intestata, biglietti da visita, inserzioni pubblicitarie, eccetera), ed il procacciamento di servizi funebri.

Con l'articolo 7 (*Trasporti funebri*) sono disciplinati i trasporti dei defunti anche immediatamente dopo il decesso e, per superare le attuali farraginosità burocratiche, sono conferiti poteri dispositivi immediatamente efficaci all'autorità sanitaria intervenuta nell'occasione.

Con l'articolo 8 (*Case funerarie, sale del commiato e servizi mortuari*) è definito un contesto unitario di riferimento all'esercizio di strutture di accoglienza temporanea di defunti che sono state variamente e, a volte, contraddittoriamente regolamentate da molte regioni.

Con l'articolo 9 (*Tanatoprassi*), sulla scorta delle esperienze maturate in contesti europei, si introduce nell'ordinamento mortuario italiano la possibilità di praticare sul corpo del defunto attività che ne consentano una esposizione meno dolorosa per i familiari. Si rimanda ad un ulteriore provvedimento l'emanazione delle concrete specifiche tecniche e di professionalità degli operatori incaricati.

Con l'articolo 10 (*Trasparenza ed informazione*) si individuano condizioni generali di diffusione dell'informazione sui costi delle principali scelte funebri. Tra queste misure, con il concorso delle associazioni di categoria, rientrano tanto l'adozione di criteri di chiarezza commerciale e comparabilità del listino prezzi dell'impresa funebre e dell'agenzia funebre, quanto la formulazione di uno schema di riferimento, valido per l'intero territorio nazionale, con l'indicazione analitica minimale delle prestazioni di beni e servizi da prevedersi in preventivo e fatturazione.

Con l'articolo 11 (*Attività collaterali o aggiuntive e integrative*) si chiarisce che i soggetti imprenditoriali dell'ambito funebre che svolgano attività ad esso collaterali,

come ad esempio il puro trasporto di cadavere, oppure il noleggio di attrezzature per l'allestimento di camere ardenti, la fornitura di addobbi floreali, sono tenuti a disporre dei titoli caso per caso previsti dalle normative in vigore. Di maggiore spessore il comma 2 con cui si supera l'applicabilità alla fattispecie delle disposizioni dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Con l'articolo 12 (*Vigilanza e sanzioni*) si identifica nell'Azienda sanitaria locale il perno di un efficace sistema di vigilanza e di controllo sull'attività funebre. Per sopperire ai costi derivanti dall'esercizio di tali funzioni vengono individuati proventi che possono derivare tanto dall'applicazione delle sanzioni quanto da un minimo contributo fisso da corrispondersi per ogni funerale. Si determina altresì un chiaro schema sanzionatorio di riferimento per l'inosservanza alle disposizioni della presente legge.

### TITOLO III - *Disciplina dell'attività cimiteriale e della cremazione*

#### Capo I - *Aspetti generali e specificità cimiteriali*

Con l'articolo 13 (*Ambiti territoriali ottimali*) si disegna il nuovo modello gestionale con il passaggio del complesso dei servizi cimiteriali riferito ad ogni singolo comune ad un sistema basato su ambiti territoriali ottimali cimiteriali (ATOC). Viene così a costituirsi, con il concorso di tutti i comuni ivi territorialmente ricompresi, una Autorità di ATOC nella forma di consorzio obbligatorio di funzioni con poteri di regolazione e affidamento della gestione delle attività. L'individuazione dell'ATOC configura un modello di riorganizzazione delle funzioni pubbliche per la gestione di servizi d'area vasta con una portata analoga al riordino dei poteri locali intervenuto con le norme

sulle città metropolitane e la nuova strutturazione delle funzioni provinciali. Sono inoltre previsti strumenti partecipativi delle comunità comprese nell'ambito cimiteriale. Per sopperire ai costi derivanti dall'esercizio di tali funzioni vengono individuati proventi che derivano, oltre che dall'applicazione delle sanzioni, da un minimo contributo fisso da corrispondersi per ogni operazione cimiteriale o cremazione.

Con l'articolo 14 (*Piani regolatori cimiteriali*) si conferiscono alle Autorità di ATOC poteri concernenti la pianificazione delle strutture cimiteriali entro orizzonti temporali che vanno da un minimo di venti a un massimo di quaranta anni oltre a funzioni di regolazione dei profili qualitativi dei servizi cimiteriali e di formulazione dei contratti di servizi con i soggetti gestori, di rapporto con le associazioni dei consumatori o infine inerenti l'uso, la catalogazione e la valorizzazione delle sepolture private.

Con l'articolo 15 (*Tumulazione aerata e caratteristiche dei feretri*) si interviene per definire le caratteristiche della tumulazione aerata sull'intero territorio nazionale, mentre oggi è diffusa solo in alcune regioni principalmente del Nord e del Centro. Inoltre vengono stabilite le caratteristiche delle bare da utilizzare in occasione delle sepolture e delle cremazioni, conseguenti a funerale, allineandosi a recenti *standard* dell'ente italiano di normazione (UNI) sulla materia.

Con l'articolo 16 (*Affidamento della gestione dei servizi cimiteriali*) si definiscono in un ambito di garanzie certe per il sistema pubblico le modalità di affidamento dei servizi cimiteriali prevedendo un adeguato periodo transitorio per la conclusione o trasformazione delle attuali gestioni. Per ovvi motivi di razionalizzazione e contenimento dei costi si promuove la costituzione di soggetti gestori di aree sovracomunali o di intero ambito cimiteriale.

Con l'articolo 17 (*Oneri manutentivi e gestionali cimiteriali*) si individuano norme per garantire nel tempo un contesto di equi-

librio economico-finanziario delle gestioni cimiteriali. I costi di mantenimento dei servizi indivisibili cimiteriali, e a maggior ragione di strutture cimiteriali secolari, vengono coperti col riparto per quanto di competenza dei gettito proveniente dalla TASI.

#### Capo II - *Aspetti concernenti la cremazione*

Con l'articolo 18 (*Scelte ed autorizzazioni concernenti la cremazione*) si disciplinano organicamente le scelte ed i procedimenti autorizzativi in materia di cremazione, uniformando l'applicazione della legge 30 marzo 2001, n. 130, per l'intero territorio nazionale e superando le modifiche, in gran parte *contra legem*, operate da diverse regioni con propri provvedimenti emanati negli scorsi anni.

#### Capo III - *Rilevazioni statistiche*

Con l'articolo 19 (*Rilevazioni statistiche e segnalazioni alla Agenzia delle entrate*) si prevede la comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi a tutte le operazioni funebri e cimiteriali con l'indicazione del soggetto incaricato di eseguirle. L'Istat viene inoltre incaricato di formulare un quadro di capillare rilevazione statistica delle attività funerarie e della diffusione dei dati aggregati tanto a livello comunale che di ATOC.

#### TITOLO IV - *Previdenza funeraria e misure fiscali*

Con l'articolo 20 (*Previdenza funeraria e cimiteriale*) si introducono nell'ordinamento nazionale, al pari della maggior parte dei Paesi europei e mondiali, forme assicurative in ambito funebre e cimiteriale per contribuire a formare una scelta delle famiglie libera dalle urgenze e dai condizionamenti che scaturiscono nell'immediatezza della perdita, nonché una opportunità per persone a vita sola di poter serenamente decidere

delle proprie esequie e del mantenimento della propria sepoltura.

Con l'articolo 21 (*Misure fiscali*) si affronta il tema del trattamento fiscale delle spese funebri e cimiteriali prevedendo, in coerenza con la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, il superamento dell'attuale esenzione per alcuni servizi ed il loro assoggettamento all'IVA ad aliquota ridotta. Nel contempo viene innalzata la soglia di deducibilità delle spese funebri e cimiteriali e vengono previste particolari agevolazioni fiscali per agevolare la diffusione della previdenza funeraria e cimiteriale. Verrebbero così favoriti soggetti economici con caratteristiche imprenditoriali oggi sottoposti alla competizione senza regole con una moltitudine incerta di operatori precariamente strutturati. Il recupero delle risorse che verrebbe da queste misure di incentivazione per i cittadini, interessati ad avere idonea documentazione delle spese sostenute esercitando così un effettivo contrasto all'evasione fiscale, consente di formulare la previsione che si determinerebbe un effetto positivo per l'Erario. Sono analogamente incentivate da talune agevolazioni le spese di mantenimento e di recupero dei sepolcri, preservando e valorizzando lo smisurato patrimonio artistico e storico di tombe private esistente nei cimiteri italiani oggi in una situazione di quasi totale abbandono.

#### TITOLO V - *Partecipazioni societarie pubbliche, adeguamento delle normative esistenti e norme finali*

Con l'articolo 22 (*Misure sulle partecipazioni societarie pubbliche*) si prefigura la possibilità di costituire imprese pubbliche miste pubblico/privato con il sempre maggiore concorso nel capitale dei lavoratori o di altri soggetti privati. Per tali società sono previste limitazioni all'utile di esercizio

e forme di parziale sua distribuzione a fini sociali, nonché il controllo delle diseconomie, dovendo essere società ordinariamente in utile. La loro costituzione avviene soltanto una volta approvato un piano economico-finanziario di durata almeno quinquennale e per bacini di gestione di non meno di 300 decessi annui.

Con l'articolo 23 (*Adeguamento delle normative e regolamento di attuazione*), per superare l'attuale frammentazione delle disposizioni regionali e locali, si riservano allo Stato, d'intesa con le diverse Confe-

renze con le regioni e le autonomie locali, l'emanazione di linee di indirizzo e di specifici regolamenti attuativi di settore.

Con l'articolo 24 (*Norme transitorie e finali*) si definisce un periodo di due anni per l'adeguamento del settore e per la piena operatività della norma e nel contempo, a fini di semplificazione, si assoggetta completamente al Codice dell'amministrazione digitale ogni atto scaturente dalla applicazione della presente legge e dei suoi regolamenti attuativi.



## DISEGNO DI LEGGE

---

### TITOLO I FINALITÀ E DEFINIZIONI

#### Art. 1.

*(Finalità e campo di applicazione)*

1. La Repubblica assicura la dignità delle scelte personali in materia di disposizione del proprio corpo nell'evenienza del decesso, in un quadro di rispetto delle idee, delle convinzioni e dei sistemi valoriali.

2. La presente legge disciplina il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, con la finalità di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi e di uniformare le attività pubbliche e gestionali a principi di evidenza scientifica, efficienza, economicità ed efficacia delle prestazioni.

3. In particolare, la presente legge:

*a)* definisce le funzioni dello Stato, della regione e degli enti locali ed individua in particolare i compiti dei comuni e delle aziende sanitarie locali e le modalità di svolgimento delle loro funzioni e dei loro servizi;

*b)* disciplina le procedure relative alla polizia mortuaria anche per quanto attiene ai profili igienico-sanitari;

*c)* armonizza nell'ambito della polizia mortuaria le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti;

*d)* regola le condizioni e i requisiti per assicurare che l'esercizio dell'impresa funebre, da parte di soggetti pubblici e privati, sia svolta nel rispetto delle finalità

e delle garanzie perseguite dalla presente legge.

4. I cimiteri sono considerati servizio pubblico essenziale e, per loro natura, assoggettati al regime dei beni demaniali, nonché costituiscono memoria storica della collettività di riferimento anche ai fini di assolvere alla loro funzione nei riguardi delle comunità locali.

5. Nel servizio pubblico cimiteriale sono compresi l'insieme delle attività inerenti la disponibilità, la custodia, il mantenimento o l'ampliamento del demanio cimiteriale, l'accettazione dei defunti nel cimitero o crematorio, nonché le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, cremazione, esumazione, estumulazione, traslazione di defunti o la dispersione delle loro ceneri all'interno delle strutture, le concessioni di spazi per sepolture, l'illuminazione elettrica votiva e tutte le registrazioni amministrative connesse a quanto sopra.

## Art. 2.

### *(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge:

*a)* per «salma» si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino a ventiquattro ore dalla constatazione di decesso e/o prima dell'accertamento di morte;

*b)* per «cadavere» si intende la salma, dopo le ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o una volta eseguito l'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione;

*c)* per «resto mortale» si intende un cadavere, in qualunque stato di trasformazione, decorsi almeno dieci anni di inumazione o tumulazione aerata, ovvero venti anni di tumulazione stagna. Qualora il periodo d'inumazione ordinaria fosse stato stabilito inferiore, il termine di dieci anni di cui al pe-

riodo precedente è da considerarsi corrispondentemente abbreviato;

*d)* nelle attività di «polizia mortuaria» sono comprese le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti individuati dalla presente legge;

*e)* per «attività funebri» si intendono le attività di chi fornisce, congiuntamente, le seguenti prestazioni e servizi:

1) disbrigo, in nome e per conto dei familiari o altri aventi titolo, di pratiche amministrative conseguenti al decesso di una persona;

2) vendita e fornitura di casse mortuarie ed eventuali articoli funebri, in occasione del funerale;

3) trasporto, con idoneo mezzo speciale, del cadavere o della salma dal luogo di rinvenimento, decesso o di deposizione, al cimitero o all'impianto di cremazione;

4) ricomposizione del cadavere, sua vestizione e tanatocosmesi;

5) nell'ambito funebre è ricompresa l'attività di impresa funebre. Ove effettuato in modo disgiunto dall'impresa funebre rientra nell'ambito funebre anche il solo trasporto di salma o di cadavere;

*f)* per «attività necroscopiche» si intendono quelle poste in essere in via obbligatoria da parte:

1) del comune, in forma singola od associata, che provvede:

*1.1.* quando il defunto sia indigente o la sua famiglia bisognosa o quando vi sia il disinteresse da parte dei familiari e non vi siano altri soggetti a provvedere, e sia necessario eseguire sia il trasporto e la sepoltura nel cimitero che la fornitura della semplice bara da inumazione, ovvero da cremazione. Per «disinteresse» si intende unicamente la condizione della persona defunta per cui non vi siano, o non siano noti, coniuge o parenti tenuti, né al cui trasporto provvedano terzi, anche per atto di liberalità, entro sei giorni dal decesso; ricorrendo particolari circostanze, il comune può disporre

l'eventuale differimento del termine precedentemente indicato;

1.2. su disposizione dell'autorità giudiziaria, o anche dell'autorità sanitaria per esigenze igienico-sanitarie, quando si debba provvedere alla raccolta e al trasporto di una salma o di un cadavere in obitorio, deposito di osservazione, servizio mortuario, di Servizio sanitario nazionale;

1.3. i servizi comunali di cui ai numeri 1.1 e 1.2 possono essere eseguiti direttamente dal comune, o gestiti con le modalità previste per i servizi pubblici locali o, infine, affidati con procedure ad evidenza pubblica previste dal codice dei contratti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a terzi in possesso delle prescritte autorizzazioni di impresa funebre;

2) del Servizio sanitario regionale quali: il deposito di osservazione; l'obitorio; il servizio mortuario sanitario; le attività di medicina necroscopica. Gli istituti di medicina legale e delle assicurazioni svolgono funzioni obitoriali nel territorio dell'ASL di riferimento;

g) per «attività cerimoniale funebre» si intendono le manifestazioni di cordoglio e di commemorazione di defunti da parte di chi partecipa alle esequie svolte in ambiti civili e religiosi. Tali attività possono comportare l'accoglimento e la temporanea permanenza di feretri o di urne cinerarie in luoghi predisposti per le cerimonie per lo svolgimento dei riti del commiato. Si intendono luoghi cerimoniali le chiese e gli altri luoghi di culto, le case funerarie, le sale del commiato e le strutture di accoglienza in cimitero o crematorio, le camere ardenti allestite presso enti pubblici per defunti ritenuti degni di particolari onoranze. In particolare:

1) per «casa funeraria» si intende una struttura collocata fuori dalle strutture sanitarie pubbliche o accreditate o dai cimiteri e deputate alla custodia, anche a fine del compimento del periodo osservazione, ed alla esposizione delle salme e dei feretri, anche

a cassa aperta, per lo svolgimento delle cerimonie funebri;

2) per «sala del commiato» si intende un struttura collocata fuori dalle strutture sanitarie pubbliche o accreditate, anche in cimitero o crematorio, adibita all'esposizione a fini cerimoniali del defunto posto in feretro chiuso;

*h)* per «trasporto funebre» si intende il trasporto di salma o di cadavere dal luogo di decesso ad ogni altra destinazione prevista dalla presente legge che viene eseguito con mezzi idonei dai soggetti abilitati all'esercizio dell'attività funebre. Sono esclusi dalla nozione di trasporto funebre:

1) il trasferimento del defunto nell'ambito di strutture sanitarie o cimiteriali, che deve essere svolto da personale di quelle strutture nel rispetto delle prescrizioni sanitarie e comunque mai da personale riconducibile direttamente o indirettamente ad un soggetto che svolga attività funebre;

2) il trasporto di urne cinerarie e di cassette di resti ossei che può essere svolto da chiunque ne abbia titolo e che sia in possesso della autorizzazione comunale al singolo trasporto;

3) il trasporto di resti mortali, anche plurimo, di contenitori di resti mortali, svolto da qualunque soggetto incaricato allo scopo e in possesso della autorizzazione comunale al trasporto singolo o cumulativo;

*i)* per «tanatoprassi» si intende un processo conservativo del cadavere, limitato nel tempo e comunque tale da non dare luogo alla sua imbalsamazione, unito ai trattamenti di preparazione del corpo del defunto per la sua esposizione riassumibili nella nozione di «tanatocosmesi».

2. Per garantire un'economicità di scala, i servizi di trasporto funebre istituzionale e quelli di ambito cimiteriale, come definiti rispettivamente al numero 1) della lettera *h)*, sono svolti per bacini territoriali operativi in cui si registrino, secondo i dati ISTAT

medi dell'ultimo decennio, non meno di trecento decessi annui, individuando le forme associative degli enti locali occorrenti per garantire l'effettuazione dell'obbligatorio servizio, in relazione alla dimensione demografica dei comuni, tenuto conto anche di quanto stabilito all'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.

3. Per garantire un'economicità di scala, i servizi necroscopici di deposito, di osservazione, obitorio e comunque quelli di cui al numero 2) della lettera *f*), sono svolti per bacini territoriali operativi in cui si registrino, secondo i dati ISTAT medi dell'ultimo decennio, non meno di trecento decessi annui.

## TITOLO II

### DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ FUNEBRE

#### Art. 3.

##### *(Dell'impresa funebre)*

1. Le attività funebri sono attività economiche da svolgere secondo principi di concorrenza nel mercato e con modalità che difendano l'effettiva libertà di scelta delle famiglie colpite da un lutto. Esse sono assicurate da soggetti che assumono la qualificazione di «imprese funebri» e che abbiano i requisiti previsti dalla presente legge, nonché risorse umane, strumentali e finanziarie per il loro svolgimento.

2. Ogni impresa funebre è libera nella determinazione dei propri listini prezzi delle forniture e dei servizi. Con decreto del Ministero per lo sviluppo economico di cui all'articolo 10 sono individuate modalità di agevole reperimento delle informazioni circa i costi delle diverse tipologie di offerta dei servizi funebri.

3. Le imprese funebri, qualora esercitino attività in esclusiva in mercati paralleli, quali quelli relativi all'ambito cimiteriale come definito al comma 5 dell'articolo 1, nello stesso territorio in cui operano come impresa funebre, sono obbligate alla separazione societaria con proprietà diverse, intesa come svolgimento distinto con società o soggetto, comunque denominato, dotato di separata personalità giuridica.

4. Alle imprese funebri è vietata la prestazione dei servizi di ambito necroscopico, intendendosi per tali la gestione di servizi mortuari di strutture sanitarie ed assimilabili e di depositi di osservazione ed obitori, nonché la fornitura a questi di servizi diversi dal trasporto funebre.

#### Art. 4.

##### *(Requisiti dell'impresa funebre e dei soggetti ad essa collegati)*

1. Ogni impresa funebre deve possedere, almeno, la disponibilità continuativa, documentata e certificata delle seguenti risorse:

a) sede adeguata per la trattazione degli affari, comprendente sala di esposizione per gli articoli funebri;

b) titolo ad esercitare la vendita di beni in posto fisso;

c) una o più autofunebri per il trasporto funebre e apposita rimessa avente requisiti d'idoneità;

d) direttore tecnico dell'impresa, che può coincidere anche con il titolare o legale rappresentante della stessa, legittimato alla trattazione degli affari ed ai rapporti con i familiari committenti. Presso ogni sede operativa o punto vendita o ogni locale di contatto con il pubblico, vi deve essere la presenza, per almeno venticinque ore alla settimana, di un direttore tecnico;

e) dipendenti con funzioni di necroforo non inferiori alle unità a tempo pieno necessarie, in relazione alla dimensione media an-

nuale di funerali da verificare a consuntivo attraverso una rilevazione presso i comuni, con una tolleranza non superiore al 20 per cento; per «necroforo» si intende personale alle dirette dipendenze dell'impresa assunto in forza di contratto di lavoro ed incaricato della cura, del trasporto e della movimentazione di defunti nonché preposto alle attività indicate all'articolo 2, comma 1, lettera e). Tale personale deve essere adeguatamente formato e, nell'esercizio dell'attività, assume la funzione di incaricato di pubblico servizio e deve pertanto possederne i requisiti. Le imprese possono dotarsi di altro personale in funzione degli ulteriori servizi offerti.

2. Il dimensionamento delle risorse strumentali ed umane di una impresa funebre è definito in almeno un mezzo funebre, un direttore tecnico e tre necrofori. Ogni richiesta di servizio funebre dovrà essere corredata dall'attestazione delle risorse impiegate dall'impresa e della loro conformità di impiego secondo le prescrizioni di sicurezza e salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

3. L'esercizio dell'attività di impresa funebre è presentato al comune territorialmente competente tramite segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nella segnalazione devono essere indicati tutti i requisiti dell'impresa e del suo personale provvedendo altresì ad indicare eventuali contratti stipulati con centri servizi funebri o agenzie monomandatari previsti dalla presente legge. I contenuti della SCIA sono comunicati entro trenta giorni dal comune all'ASL, la quale entro i trenta giorni successivi deve verificare la sussistenza dei requisiti. La medesima ASL verifica, almeno ogni due anni, la persistenza dei requisiti di cui alla SCIA.

4. L'impresa funebre può avvalersi, ai fini di assicurare la normale e regolare prestazione dei servizi ad essa commissionati, di altri soggetti dotati di sufficienti ed idonei



mezzi, di attrezzature e di personale formato, definiti «centro di servizio funebre» attraverso formali contratti di appalto di servizi, di durata non inferiore all'anno. Tali contratti devono essere posti in visione sia ai committenti, se richiesto in occasione di ogni servizio, in sede di formazione del preventivo, sia alle pubbliche amministrazioni in occasione di richieste di autorizzazioni o segnaì azioni di inizio attività e, comunque, agli organi di vigilanza.

5. Il centro di servizio funebre è specifico soggetto avente quale scopo sociale il supporto all'impresa funebre nell'esercizio della propria attività e nelle forme previste dalle normative vigenti in materia di lavoro e sicurezza, disponendo almeno dei requisiti minimi di cui alla seguente tabella e, in relazione alle tipologie di servizio garantite, anche quelli propri dell'impresa funebre.

Dimensione centro funerali/anno	Mezzi funebri	Necrofori	Direttore tecnico
da 301 a 1.000 .	3	6	1
oltre 1.000 . . . .	4	12	1

6. L'impresa funebre che intende svolgere anche attività di centro di servizio funebre deve prevederlo nel proprio oggetto sociale.

7. È fatto obbligo ai soggetti che svolgono attività di centro di servizio funebre di provvedere all'ottenimento delle certificazioni ISO 9001:2008 e Uni EN 15017:2005 e successive modificazioni e integrazioni entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le imprese funebri è d'obbligo provvedere all'ottenimento della certificazione Uni EN 15017:2005 e successive modificazioni e integrazioni entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. I rapporti contrattuali tra i centri di servizi funebri e le imprese funebri non costituiscono, ai fini dell'IVA, servizi propri di pompe funebri, ma attività di servizio, fatta

salva la viviscenza dell'assoggettamento a IVA dei servizi funebri.

9. È ammesso organizzare funerali da parte di agenzia funebre monomandataria, per conto di un'impresa funebre, risultante da contratto scritto di agenzia stipulato ai sensi degli articoli 1742 e seguenti del codice civile. L'agente funebre deve disporre di sede idonea e propria, o messa disposizione da parte del mandante, per la trattazione degli affari.

10. Non sono ammessi agenti plurimandatari e i contratti di agenzia funebre con centri di servizio funebre.

11. Per le imprese funebri, i centri di servizio funebre e gli agenti funebri stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea trovano applicazione le disposizioni della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, unitamente alle norme nazionali di loro attuazione.

#### Art. 5.

*(Requisiti del personale dell'impresa funebre e dei soggetti ad essa collegati)*

1. Il personale dei soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgano attività funebre deve essere in possesso di adeguati requisiti formativi, e di relativi titoli abilitanti, validi per l'intero territorio nazionale, da determinarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, sentite le federazioni di settore operanti su scala nazionale e firmatarie di contratto nazionale collettivo di lavoro per il settore funebre.

2. Con il predetto decreto ministeriale sono disposte altresì le periodicità per la formazione professionale continua e le sue modalità, fermi restando i livelli di concerta-

zione e di coinvolgimento delle rappresentanze di settore. Sono favoriti la formazione e l'aggiornamento a distanza attraverso specifiche piattaforme telematiche che garantiscano la tracciabilità della presenza *on line* dei soggetti da formare o da aggiornare.

3. È delegata al Ministero dell'istruzione e ricerca scientifica, in attesa della definizione di contenuti e modalità di cui ai commi 1 e 2, la previsione dei titoli formativi abilitanti alla professione.

4. In via transitoria, in attesa della definizione di contenuti e modalità di cui ai commi precedenti, e per la durata non superiore a tre anni, sono consentiti corsi abilitanti della durata di non meno di sessanta ore per ciascun addetto, anche svolti con sistemi di formazione a distanza, purché indetti da federazioni di settore operanti su scala nazionale e firmatarie di contratto nazionale collettivo di lavoro per il settore funebre. L'abilitazione transitoria è valida fino a tre anni successivi alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di cui al comma 1.

5. È ammesso l'utilizzo di personale in imprese funebri con titoli abilitanti rilasciati in altri Paesi dell'Unione europea a condizione che i programmi e le modalità di accertamento siano almeno pari a quelle previste dalla Repubblica italiana o conseguentemente integrati con specifici corsi per quanto mancante.

6. Le imprese funebri in possesso di certificazione ISO 9001:2008 o Uni EN 15017:2006 e successive modificazioni ed integrazioni accedono all'abilitazione transitoria di cui al comma 4 nei modi ivi stabiliti, potendo tuttavia beneficiare di una minore durata dei corsi individuali fino al termine minimo di trenta ore.

7. L'attività funebre sotto qualsiasi forma venga esercitata, è preclusa alle persone dichiarate fallite o incorse in alcuno dei provvedimenti di cui al regio decreto 16 marzo

1942, n. 267, salvo che sia intervenuta riabilitazione, nonché a chi abbia riportato:

a) condanna definitiva per uno dei reati considerati al Libro secondo, Titolo VIII, Capo II del codice penale;

b) condanna definitiva per reati non colposi, a pena detentiva superiore a tre anni;

c) condanna definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio;

d) condanna alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

e) sottoposizione alle misure previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

f) contravvenzioni accertate e definitive per violazioni di norme del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

g) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa.

8. Le condizioni ostative di cui al comma 7 si applicano al titolare, al legale rappresentante, al direttore tecnico, ai prestatori d'opera nonché a tutto il personale di nuova assunzione.

#### Art. 6.

##### *(Mandato)*

1. Chi intenda avvalersi delle prestazioni di impresa funebre o della sua agenzia funebre conferisce loro mandato scritto ivi indicando le legittimazioni conferite alla impresa o al suo agente.

2. Nel caso di mandato conferito all'agente funebre questo comprende, a pena di nullità, l'indicazione dell'impresa funebre mandante per conto della quale l'agente funebre svolge il servizio.

3. Il conferimento del mandato ha luogo nella sede, legale o secondaria, del soggetto cui esso è conferito ovvero, su richiesta dei familiari, in altro luogo purché al di fuori di strutture sociosanitarie di ricovero e cura, di strutture socio-sanitarie pubbliche o private.

4. I soggetti esercenti l'attività di impresa funebre utilizzano nei loro rapporti all'esterno la qualificazione di «impresa funebre».

5. I soggetti esercenti l'attività di agenzia funebre utilizzano nei loro rapporti all'esterno la qualificazione di «agente dell'impresa funebre», seguita dall'indicazione dell'impresa funebre con cui sussiste apposito contratto.

6. L'uso indebito di qualificazioni o marchi e segni distintivi è soggetto alle sanzioni stabilite dal codice penale, nonché distintamente dal citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in tema di messaggi pubblicitari ingannevoli.

7. È fatto divieto a chiunque di segnalare o comunque di portare a conoscenza di imprese funebri o di centri servizi funebri o di agenti funebri il decesso di persone a fine di procacciamento di funerale. È altresì fatto divieto al personale adibito a ente pubblico, a strutture sanitarie, pubbliche o private, a strutture deputate ai pubblici servizi, gestori di servizio ambulanze di indirizzare il dolente nella scelta dell'impresa funebre.

#### Art. 7.

##### *(Trasporti funebri)*

1. Il trasporto di salma può avvenire, se richiesto dai familiari o dai conviventi, dal luogo di decesso all'abitazione di residenza o domicilio, al deposito di osservazione,

alla casa funeraria, alla sala del commiato o alla struttura di accoglienza del cimitero qualora, preventivamente alla partenza, il medico dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso certifichi che esso può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato. Tale medico dispone le prescrizioni sanitarie del caso, sia per le modalità e i mezzi del trasferimento, sia in relazione al luogo di destinazione.

2. Fatti salvi i casi di interesse giudiziario, qualora il decesso avvenga in abitazioni ritenute inadatte dal medico dell'ASL intervenuto e in difetto di scelta da parte di familiari o conviventi, la salma per disposizione del medico predetto è trasportata per l'osservazione presso il più vicino deposito di osservazione o servizio mortuario delle strutture all'uopo accreditate da soggetti svolgenti il servizio di trasporto funebre istituzionale.

3. La certificazione o, se del caso, la disposizione medica di cui al comma 2 è titolo valido per il trasporto della salma. Per i trasporti di salma il trasferimento deve avvenire, in modo da non impedire eventuali manifestazioni di vita, dal luogo di decesso ai locali di osservazione quali la casa funeraria, il servizio mortuario sanitario, il deposito di osservazione comunale, l'obitorio, purché il suo completamento avvenga entro ventiquattro ore dalla constatazione del decesso e ciò indipendentemente dalla circostanza che sia o meno intervenuto l'accertamento di morte nel rispetto delle norme igienico sanitarie.

4. Durante il trasporto la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

5. Il trasporto di salma deve avvenire a cura di personale numericamente sufficiente, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

e mediante l'utilizzo di mezzi funebri, tali da impedire la vista dell'interno, muniti di adeguata climatizzazione e che presentino condizioni manutentive e decoro adeguati al tipo di trasferimento.

6. Nei casi previsti dai commi precedenti, ove non già eseguito prima della partenza, l'accertamento della morte avviene nel luogo in cui la salma è stata trasportata.

7. Previa specifica autorizzazione comunale rilasciata di volta in volta, costituisce trasporto di cadavere il trasferimento del defunto a feretro chiuso, operato da impresa funebre o centro di servizi funebri di cui questa si avvalga, dal luogo in cui è avvenuta la osservazione, alla casa funeraria, alla sala del commiato, o ad altro luogo prescelto per le onoranze compresa l'abitazione privata, o dall'uno all'altro di questi luoghi, al cimitero o al crematorio di destinazione o ad altro Stato. L'addetto al trasporto di cadavere, in quanto incaricato di pubblico servizio, verifica prima della partenza l'identità del cadavere e che il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, sia stato confezionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente e la regolarità della movimentazione del feretro relativamente al personale ed all'autofunebre impiegata; per i trasporti all'estero tale verifica viene effettuata dall'azienda sanitaria locale che può disporre l'adozione di particolari misure igienico-sanitarie. Su una delle viti di chiusura del coperchio del cofano funebre l'addetto al trasporto di cadavere appone un sigillo sul quale sono impressi il nominativo dell'impresa funebre ed il numero di autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre. Un esemplare del verbale di verifica, recante le medesime informazioni del sigillo, accompagna il feretro a destinazione, una copia deve essere trasmessa al comune di decesso ed una copia conservata dall'incaricato al trasporto.

8. Sia l'addetto al trasporto di una salma, che l'addetto al trasporto di cadavere rive-

stono le funzioni di incaricato di pubblico servizio.

Art. 8.

*(Case funerarie, sale del commiato  
e servizi mortuari)*

1. La realizzazione e l'esercizio di una casa funeraria, e di una sala del commiato, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera g), numeri 1) e 2), sono autorizzate dal comune territorialmente competente.

2. L'accesso a una casa funeraria o a una sala del commiato avviene su richiesta del familiare del defunto o di altro avente titolo.

3. Le case funerarie e le sale del commiato, da chiunque realizzate e gestite, sono fruibili da chi ne faccia richiesta senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso, indipendentemente dall'impresa funebre incaricata dagli aventi titolo.

4. Per l'esercizio delle attività, le dotazioni strutturali ed impiantistiche della casa funeraria devono essere conformi alle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme nazionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, come specificate nell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle provincie autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 20 febbraio 1997. La casa funeraria deve disporre di spazi per la sosta e per la preparazione delle salme e di una camera ardente o sala del commiato. In termini di accessibilità devono essere consentite l'entrata e l'uscita autonoma senza interferenze rispetto al sistema generale dei percorsi interni della struttura. Deve essere previsto un accesso dall'esterno per i visitatori.



I requisiti minimi strutturali che devono possedere le case funerarie sono:

- a) locale di osservazione o sosta delle salme;
- b) camera ardente o sala di esposizione;
- c) locale di preparazione delle salme;
- d) servizi igienici per il personale;
- e) servizi igienici per i dolenti;
- f) sala per onoranze funebri al feretro;
- g) almeno una cella frigorifera;
- h) deposito materiale.

5. Le case funerarie non possono essere collocate all'interno di strutture sanitarie, di ricovero e cura, socio sanitarie e socio assistenziali e nei cimiteri. Le case funerarie non possono essere convenzionate con strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento dei servizi mortuari. I servizi mortuari sanitari e gli altri servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 2), si configurano come servizi della struttura sanitaria; in tal caso questi possono essere gestiti unicamente in forma diretta o affidati, previa gara ad evidenza pubblica, a terzi che a nessun titolo possano essere collegati ad impresa funebre, agente funebre, centro di servizi funebri. Le sale del commiato, pubbliche o private, sono strutture ove, a richiesta dei familiari del defunto, è possibile ricevere e tenere in custodia per brevi periodi ed esporre il feretro chiuso per la celebrazione di riti di commemorazione del defunto e di dignitoso commiato. Possono essere ubicate nei cimiteri o in locali attigui ai crematori ivi collocati o in locali di imprese esercenti l'attività funebre non attrezzate per l'osservazione della salma secondo il citato atto di indirizzo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997. Le sale del commiato ubicate nei cimiteri o in locali attigui ai crematori ivi collocati, non possono essere istituite e gestite da imprese di pompe funebri, centri di servizio funebre e agenzie funebri come definiti dalla presente legge, rientrano tra i servizi

istituzionali fruibili a richiesta da qualunque cittadino o esercente l'attività funebre in condizioni di pari dignità. Le sale del comiato, realizzate disgiuntamente dalle case funerarie, devono unicamente dotarsi di sistemi anti-intrusione, laddove sia previsto che i feretri sostino più di tre ore.

6. Fatta salva la localizzazione delle case funerarie o comunque di strutture di accoglienza di defunti esistenti nei cimiteri o nelle loro adiacenze alla data di entrata in vigore della presente legge, non è consentito realizzare case funerarie dentro i cimiteri. Laddove ne sia prevista la realizzazione nelle vicinanze di un cimitero, esse devono essere compatibili con le norme in vigore per quanto concerne le zone di rispetto cimiteriale.

7. I servizi mortuari sanitari possono essere gestiti unicamente in forma diretta dall'ente proprietario o, previo esperimento di gara secondo le previsioni del codice degli appalti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, affidati a terzi che a nessun titolo possano essere collegati ad una impresa funebre o centro servizi funebri o agente funebre.

#### Art. 9.

##### *(Tanatoprassi)*

1. I trattamenti di tanatoprassi possono essere eseguiti solo dopo l'accertamento di morte e il compimento del prescritto periodo di osservazione da un operatore abilitato.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabiliti i requisiti minimi valevoli su tutto il territorio nazionale riguardo a:

a) l'individuazione del profilo professionale per l'operatore di tanatoprassi;

b) i requisiti delle scuole di tanatoprassi;

c) i luoghi dove effettuare i trattamenti di tanatoprassi;

d) le metodiche e le sostanze da utilizzare nei trattamenti di tanatoprassi e la loro compatibilità con le diverse pratiche funebri e con i diversi sistemi di sepoltura;

e) le garanzie che le metodiche e le sostanze da impiegare nei trattamenti di tanatoprassi non costituiscano pregiudizio alla salute dell'operatore addetto.

3. La tanatoprassi è consentita qualora il defunto sia destinato a cremazione o a tumulazione stagna in loculo; è vietata, pur potendosi praticare la tanatocosmesi, qualora il defunto sia destinato a inumazione o a tumulazione aerata in loculo.

#### Art. 10.

##### *(Trasparenza ed informazione)*

1. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni degli operatori imprenditoriali stipulanti contratti collettivi nazionali di lavoro con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono definite:

a) le modalità di formulazione, secondo criteri di chiarezza commerciale e di comparabilità, del listino prezzi dell'impresa funebre e dell'agenzia funebre;

b) lo schema di riferimento valido per l'intero territorio nazionale con l'indicazione analitica minimale delle prestazioni di beni e di servizi da prevedersi in preventivo e fatturazione;

c) l'obbligo in capo ad ogni singola impresa o agenzia di pubblicazione e di aggiornamento del listino all'interno della sede in cui tratta gli affari col pubblico;

d) schemi uniformi per il territorio nazionale di autorizzazioni richiamate dalla

presente legge o nei suoi provvedimenti attuativi.

Art. 11.

*(Attività collaterali od aggiuntive ed integrative)*

1. Le imprese funebri e le agenzie funebri, qualora effettuino altre prestazioni di servizio o cessione di beni rispetto a quelle definite dai precedenti articoli, devono disporre dei titoli di esercizio di tali attività previste in relazione alle singole prestazioni di servizio o cessioni di beni.

2. L'attività funebre non rientra tra le prestazioni di servizio considerate dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, che conseguentemente non si applica al settore funebre a decorrere dal termine di efficacia della presente legge, ai sensi dell'articolo 24, comma 1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 115 del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, in precedenza rilasciate sono ritirate dal comune in cui ha sede l'esercizio, al più tardi entro il periodo transitorio, come definito dall'articolo 18 della presente legge.

Art. 12.

*(Vigilanza e sanzioni)*

1. L'azienda sanitaria locale vigila e controlla l'osservanza delle norme per le attività funebri nel proprio territorio di riferimento. L'esercizio di tali funzioni da parte dell'azienda sanitaria avviene tramite personale specificatamente individuato e con formazione abilitante almeno pari a quella prevista per i direttori tecnici di impresa funebre. Tale personale, oltre ad accertare le infrazioni, commina le relative sanzioni. Più

aziende sanitarie di una stessa regione, per motivi di efficienza, economicità ed efficacia, possono costituire un unico sistema di vigilanza e controllo operante su scala regionale.

2. Gli oneri per la vigilanza e il controllo sono coperti da risorse proprie delle aziende sanitarie locali, dai proventi derivanti dal sistema sanzionatorio e da un contributo fisso da corrispondersi per ogni funerale, pari a trenta euro, rivalutati ogni anno in base al tasso di rivalutazione monetaria rispetto all'anno precedente, elaborato dall'ISTAT da corrispondersi mensilmente a cura del mandatario del funerale.

3. Le infrazioni alla presente legge da parte dei soggetti svolgenti attività di impresa funebre, di agente funebre o di centro di servizio funebre sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro, salvo quanto previsto dai commi seguenti.

4. Le infrazioni alle disposizioni dell'articolo 4, nonché quelle previste per inosservanza dei commi da 4 a 8 dell'articolo 7 sono soggette, a seconda della gravità, a sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.

5. Qualora vi sia infrazione all'articolo 6, comma 3, le sanzioni di cui al comma 4 del presente articolo sono duplicate.

6. Nei casi di violazione delle disposizioni dell'articolo 6, comma 4, alla sanzione amministrativa pecuniaria concorre la reclusione dal minimo di dodici mesi fino a cinque anni nei riguardi di chi abbia provveduto alla segnalazione o comunicazione e dal minimo di dodici mesi fino a cinque anni per il soggetto che ne sia stato destinatario.

7. Le infrazioni alle disposizioni degli articoli 6 e 8 comportano altresì la sospensione dell'attività per tre mesi decorrenti dalla notificazione dell'accertamento definitivo e non impugnabile dell'infrazione, elevati a sei mesi nei casi di violazione delle disposizioni dell'articolo 6, comma 4.

8. Sono fatte salve le fattispecie costituenti reato.

### TITOLO III

#### DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ CIMITERIALE E DELLA CREMAZIONE

##### CAPO I

##### ASPETTI GENERALI E SPECIFICITÀ CIMITERIALI

##### Art. 13.

##### *(Ambiti territoriali ottimali)*

1. Le attività cimiteriali sono svolte in ambiti territoriali ottimali cimiteriali (ATOC) che, a seconda delle situazioni locali, sono così individuati:

*a)* nelle città metropolitane: nei cimiteri insistenti nel territorio metropolitano; se motivi organizzativi e gestionali consiglino di ridurre tale ambito, la città metropolitana può individuare quali ATOC dei sub-ambiti in misura corrispondente a quella delle Aziende sanitarie locali di cui è costituita;

*b)* nei comuni: nei cimiteri insistenti nel territorio di ogni azienda sanitaria locale; se motivi organizzativi e gestionali consiglino di ridurre tale ambito, la regione, previo parere conforme del consiglio delle autonomie locali, può suddividere tale macro ambito al massimo in quattro sub-ambiti, definiti ATOC, composti da territori comunali contigui.

2. Le città metropolitane e le regioni individuano, per la prima volta, gli ATOC entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ove ciò non avvenga, gli ATOC sono individuati, per la città metropolitana nell'area metropolitana, nei restanti

territori sono coincidenti con il territorio di ciascuna azienda sanitaria locale. In tali ultime situazioni, l'ATOC assume la forma di consorzio obbligatorio di funzioni tra comuni, in cui il comune più popoloso alla data di entrata in vigore della presente legge costituisce il capofila.

3. In ogni ATOC i comuni appartenenti a quel territorio costituiscono una Autorità d'ambito, la quale provvede ad emanare, entro due anni dalla costituzione:

a) un regolamento di polizia mortuaria d'ambito; dalla data di entrata in vigore di tale regolamento cessano la loro efficacia i regolamenti comunali di polizia mortuaria fino ad allora esistenti;

b) tariffe concernenti le operazioni cimiteriali, la illuminazione elettrica votiva, le cremazioni e le concessioni cimiteriali *standard* per l'intero ambito, applicando integralmente i criteri dettati dall'articolo 117 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, con l'intento di una graduale omogeneizzazione tariffaria d'ambito e, in particolare:

1) nella definizione delle tariffe si adottano criteri che consentano anche di accantonare risorse adeguate al futuro mantenimento del cimitero e delle sepolture;

2) gli oneri per servizi gratuiti per legge, nonché per tariffe inferiori a quelle *standard* d'ambito, sono a carico del comune di residenza;

3) ove richiesto da parte degli aventi titolo di disporre delle spoglie mortali per sepoltura o cremazione, l'onere per le relative operazioni cimiteriali è posto a loro carico;

4) in caso di operazioni cimiteriali a scadenza o per decadenza della concessione, in caso di disinteresse familiare, l'onere del loro svolgimento, è considerato onere di servizio pubblico e posto in capo al comune nel cui territorio insiste il cimitero, che vi

provvede con risorse proprie. Tale situazione sussiste oggettivamente quando i soggetti aventi titolo non provvedano, entro la scadenza, a richiedere rinnovo o altra destinazione alle spoglie mortali od operazioni interessanti il sepolcro; qualora comportamenti attivi siano posti in essere entro sei mesi successivi alla scadenza, gli interessati sono tenuti contestualmente a corrispondere eventuali oneri già assunti dal comune o dal gestore del cimitero;

c) un piano regolatore cimiteriale d'ambito, che preveda:

1) una presenza equilibrata di cimiteri e di tipologie di sepolture, in relazione alla domanda, con l'intento di favorire l'accesso alle diverse fasce di popolazione a seconda dei territori serviti;

2) soluzioni tecnico-costruttive capaci di favorire modalità gestionali cimiteriali a «rotazione», piuttosto che «ad accumulò» e conseguentemente a favorire la tumulazione aerata e la cremazione;

3) presenza di non meno di un crematorio in ogni territorio di Asl. Tale *standard* può essere ridotto fino alla metà nelle aree metropolitane;

4) limitazione, ai fini di sostenibilità economica e al tempo stesso di equilibrato servizio alle popolazioni servite, del numero di crematori di ATOC in misura pari al rapporto tra la mortalità residente dell'ambito e il parametro quattromila, arrotondato all'unità;

d) un piano degli investimenti di cui all'articolo 17, comma 8;

e) la cessazione della perpetuità della concessioni cimiteriali esistenti, con la loro trasformazione in concessioni cimiteriali a tempo determinato, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, di durata pari a novantanove anni, salvo rinnovo, previo versamento della tariffa corrispondente ai servizi per i novantanove anni, decurtata di un terzo se vi è la contemporanea trasformazione in tumulazione aerata. I con-



cessionari interessati possono richiedere, al momento della trasformazione da perpetuo a tempo determinato della concessione, la riduzione della durata fino ad un minimo di trenta anni, fruendo egualmente della decurtazione tariffaria di un quarto se vi è la trasformazione in tumulazione aerata. In caso di mancato versamento della tariffa dovuta, la concessione cessa trascorsi venti anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

f) un ispettorato di ATOC per la vigilanza ed il controllo della gestione dei servizi cimiteriali, ovvero di cimiteri, crematori, illuminazione elettrica votiva, e per la polizia mortuaria. La funzione di vigilanza e controllo può essere delegata dall'ATOC all'ASL di riferimento che la esercita secondo quanto previsto dall'articolo 12.

4. L'ATOC, ove motivi di razionalizzazione della gestione consiglino la soppressione di un cimitero, non può iniziare la relativa procedura soppressoria se non previo risultato favorevole di *referendum* consultivo locale e comunque attivando soluzioni capaci di mantenere la memoria storica delle sepolture esistenti nel cimitero soppresso.

5. I cimiteri particolari esistenti prima della data di entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono sottoposti alla vigilanza dell'autorità di ATOC. Tali cimiteri non possono estendersi oltre ai confini esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Gli oneri per la operatività dell'Autorità di ambito, ivi compresa la vigilanza ed il controllo del relativo ispettorato, sono coperti da risorse proprie dei comuni appartenenti al consorzio obbligatorio di funzioni, dai proventi derivanti dal sistema sanzionatorio, da risorse proprie e da un contributo fisso da corrispondersi a cura del richiedente per ogni operazione cimiteriale a pagamento e per ogni cremazione, pari a trenta euro, rivalutati ogni anno in base al tasso di rivalu-

tazione monetaria rispetto all'anno precedente, elaborato dall'ISTAT.

Art. 14.

*(Piani regolatori cimiteriali)*

1. L'Autorità di ogni ATOC è tenuta ad adottare entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge un piano regolatore cimiteriale d'ambito e ad adottare un sistema di rilevazione delle diverse tipologie di sepolture e della cremazione.

2. Il piano regolatore cimiteriale ha un orizzonte temporale minimo di venti anni e massimo di quaranta anni, ed è oggetto di revisione ogni dieci anni o prima se l'Autorità di ATOC rileva scostamenti capaci di influire negativamente sulle condizioni di erogazione del servizio.

3. Ogni Autorità di ATOC pianifica l'assetto interno dei cimiteri esistenti e relative aree di rispetto attraverso il Piano regolatore cimiteriale, tenendo conto degli obblighi di legge e della programmazione in materia di crematori. Gli elementi da considerare per la redazione dei piani cimiteriali sono:

a) l'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;

b) la ricettività delle strutture esistenti, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, stagna ed aerata, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre, e relativi fabbisogni, considerando la opportunità di riduzione della durata delle concessioni;

d) la necessità di creare maggiori disponibilità di sepoltura nei cimiteri esistenti a seguito, ove possibile, di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del

recupero di tombe abbandonate e della realizzazione di loculi aerati;

*e)* l'opportunità di prevedere la conservazione o il restauro dei monumenti funerari di pregio;

*f)* la necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori;

*g)* il rispetto delle norme vigenti in materia cimiteriale.

4. Spettano, inoltre, all'Autorità di ogni ATOC le seguenti funzioni:

*a)* il mantenimento dei rapporti con le associazioni dei consumatori operanti nell'ambito territoriale, se lo richiedano;

*b)* la definizione della carta della qualità dei servizi, compresa la definizione dei casi e delle misure per i ristorni all'utenza nei casi previsti;

*c)* la contrattazione e la stipula del contratto di servizio con il soggetto gestore;

*d)* l'accertamento della sussistenza del diritto d'uso dei sepolcri privati ovunque ubicati nel rispetto delle garanzie previste dal codice civile e da eventuali clausole contenute in atti privati opportunamente depositati;

*e)* le modalità di subentro nell'intestazione della concessione di sepolture private;

*f)* il rilascio delle specifiche autorizzazioni in occasione di ogni operazione nei sepolcri privati;

*g)* la determinazione degli oneri e dei diritti da applicarsi in tema di realizzazione ed uso dei sepolcri privati;

*h)* la promozione di iniziative, d'intesa con gli enti deputati, di catalogazione e valorizzazione dei patrimoni storico artistici esistenti nei cimiteri.

## Art. 15.

*(Tumulazione aerata  
e caratteristiche dei feretri)*

1. Al fine di favorire la riduzione scheletrica in tempi brevi dei cadaveri tumulati in loculi o tombe sono autorizzate la costruzione *ex novo* di loculi aerati, e la trasformazione di loculi stagni in aerati, quali strutture fisse dotate di aerazione naturale.

2. In caso di tumulazione aerata la ordinaria estumulazione è quella che si effettua dopo dieci anni dalla prima tumulazione del feretro.

3. Nella realizzazione di loculi aerati devono essere adottate soluzioni tecniche, anche costruttive, tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere. La neutralizzazione dei liquidi cadaverici può avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per gruppi di manufatti, con specifici sistemi all'interno del loculo.

4. Sotto il feretro devono essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno cinquanta litri di liquidi e l'uso di quantità adeguate di materiale adsorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradante. La neutralizzazione degli effetti dei gas di putrefazione può avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per gruppi di manufatti, con specifici sistemi di depurazione. Il sistema di depurazione ha lo scopo di trattare i gas derivanti dalla decomposizione cadaverica mediante l'impiego di filtro assorbente con particolari caratteristiche fisico-chimiche o da un filtro biologico, oppure da soluzioni miste. La capacità di depurazione del filtro dovrà garantire che non ci sia percezione olfattiva in atmosfera dei gas provenienti dalla putrefazione, protratta per tutto il periodo di funzionamento del sistema depurativo, se necessario con la sostituzione periodica del filtro. I filtri devono ri-

portare impresso il marchio del fabbricante, in posizione visibile, e la sigla identificativa delle caratteristiche possedute, ai fini di controllo.

5. Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti, tranne che nelle canalizzazioni per la raccolta dei liquidi e per l'evacuazione dei gas. La chiusura del loculo deve essere realizzata con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica, eventualmente forato per l'evacuazione dei condotti dei gas.

6. Le bare destinate a inumazione, tumulazione, cremazione, a seguito di funerale, devono possedere le caratteristiche stabilite dall'articolo 24.

7. Nel confezionamento del feretro destinato a tumulazione aerata è vietata la cassa metallica o qualunque altro materiale impermeabile stagno che impedisca l'aerazione del cadavere.

8. Soluzioni tecnologiche che garantiscano la tumulazione areata con metodi diversi da quelli di cui al presente articolo possono essere autorizzate dall'Asl competente per territorio, sulla base del progetto presentato.

#### Art. 16.

##### *(Affidamento della gestione dei servizi cimiteriali)*

1. Entro un anno dalla adozione del piano regolatore cimiteriale e dall'adozione della carta dei servizi, l'Autorità di ATOC individua la modalità gestionale dei servizi cimiteriali nel proprio ambito e provvede alle procedure di affidamento dei servizi, sulla scorta di contratto di servizi, fermi restando i seguenti principi:

a) le gestioni cimiteriali esistenti che estendono la propria operatività all'intero ATOC hanno diritto di continuare l'esercizio

dei servizi fino a scadenza contrattuale. Diversamente la scadenza del contratto cessa improrogabilmente cinque anni dopo la data di entrata in vigore della presente legge;

b) le modalità possibili di gestione dei servizi cimiteriali d'ambito sono le seguenti:

1) affidamento del servizio previa procedura ad evidenza pubblica ad impresa cimiteriale privata o pubblica;

2) affidamento del servizio a società a partecipazione pubblica, in cui la scelta del socio operativo-gestionale sia svolta ad evidenza pubblica;

3) affidamento diretto del servizio a società cimiteriale pubblica di cui al comma 1 dell'articolo 22;

4) affidamento cosiddetto in *house providing* a società cimiteriale pubblica o ad azienda speciale.

2. In caso di inerzia dell'Autorità di ATOC protratta per sei mesi rispetto al limite di un anno di cui al comma 1, interviene con i poteri sostitutivi il prefetto territorialmente competente che, entro sei mesi, provvede a dar corso alle procedure di affidamento secondo i principi di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

3. È favorita l'estensione operativa di imprese cimiteriali pubbliche esistenti o la nuova creazione di imprese cimiteriali pubbliche che gestiscano il servizio pubblico su un'area sovracomunale, fino a quella dell'intero ATOC. Tale favore consiste, indipendentemente dalla forma di gestione, e purché l'attività risulti non in perdita, nella non applicazione a dette imprese cimiteriali pubbliche delle disposizioni concernenti i vincoli in materia di assunzione di personale per le società a partecipazione pubblica degli enti locali.

4. I soggetti affidatari che intendono gestire un cimitero o un crematorio, comprovano il possesso di idonee garanzie sulla propria solidità economica e finanziaria e si obbligano alla sottoscrizione di garanzia

e alla conseguente prestazione a favore del comune competente per territorio, nei modi stabiliti dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348. In sede di affidamento, e prima di esso, il soggetto interessato è tenuto a sottoporre all'Autorità d'ATOC il piano industriale relativo all'intera durata prevista per l'affidamento, espresso al potere d'acquisto del primo esercizio.

5. L'Autorità di ATOC, in caso di liquidazione o di fallimento dell'affidatario, subentra nella gestione del cimitero o del crematorio utilizzando le garanzie finanziarie di cui al comma 4, compiendo tutti gli ulteriori atti opportuni, assumendo la qualità di creditore privilegiato nelle procedure concorsuali e con titolarità all'esecuzione su ogni cespite riferibile al soggetto affidatario o ad esso collegabile, anche in deroga alle disposizioni sulla responsabilità delle persone giuridiche.

6. L'Autorità di ATOC inizia le procedure per un nuovo affidamento dei servizi cimiteriali almeno un anno prima della naturale scadenza di quello precedente.

7. La gestione dei servizi di ambito cimiteriale è incompatibile con l'attività funebre nello stesso territorio, e con l'attività commerciale marmorea e lapidea interna al cimitero, richiedendo ove necessario la separazione societaria stabilita dall'articolo 8, commi 2 e seguenti, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, da attuarsi, per chi è già gestore, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Ai fini dell'applicazione della lettera *a*) del comma 1, qualora in uno stesso ambito sussista più di un gestore cimiteriale affidatario di servizio pubblico locale o secondo finanza di progetto, che intende estendere la propria operatività all'interno ATOC, spetta alla Autorità d'ambito, in sede di prima applicazione, valutare se frazionare la gestione o se favorire la fusione in unica realtà gestionale.

## Art. 17.

*(Oneri manutentivi e gestionali cimiteriali)*

1. Gli oneri di gestione dei servizi cimiteriali sono coperti con:

a) trasferimenti dai concessionari di sepoltura e dagli utenti dei servizi cimiteriali, in funzione dei beni e dei servizi acquistati;

b) trasferimenti degli enti locali appartenenti all'ATOC derivanti sia dal pagamento dei servizi indivisibili, per la quota di competenza proveniente dal riparto della TASI, che per le scelte tariffarie discostantesi da tariffe *standard*;

c) altri eventuali proventi.

2. Gli oneri manutentivi riguardanti i sepolcri privati nei cimiteri o per manufatti di cui venga, sulla base delle norme regolamentari di ATOC, consentita l'installazione, sono integralmente a carico degli aventi titolo, individuati per i sepolcri privati nei concessionari e per le inumazioni in campo comune nei familiari del defunto, aventi titolo a disporre delle spoglie mortali.

3. Il comune destina una quota del gettito annuale della TASI, non inferiore al 20 per cento in presenza nel suo territorio di cimitero avente caratteristiche monumentali, per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione dei cimiteri per i servizi indivisibili ad essi connessi, nella misura individuata attraverso il rilevamento analitico dei relativi costi indivisibili necroscopico-cimiteriali, previsto dall'articolo 1, comma 682, lettera b), numero 2) della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

4. Si applica ad ogni tipo di concessione cimiteriale, indipendentemente che sia o meno destinata a contenere urne cinerarie, il criterio di calcolo della tariffa contenuto nell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno, del 1° luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 13 agosto 2002. In tal caso, la tariffa non è da consi-



derarsi come massima, ma come ordinaria, e possono consentirsi variazioni positive o negative rispetto a tale tariffa ordinaria al massimo del venticinque per cento.

5. Per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria il gestore del cimitero:

a) utilizza una parte non inferiore al 50 per cento e non superiore all'80 per cento dei proventi, compresi i canoni pluriennali, derivanti da ogni tipo di concessione cimiteriale, per la gestione e manutenzione ordinaria dei cimiteri;

b) utilizza la parte rimanente, non inferiore al venti per cento dei proventi annui, accantonata in apposito fondo a destinazione vincolata, per:

1) provvedere alle spese manutentive straordinarie;

2) realizzare nuove opere cimiteriali ovvero garantire il mantenimento futuro dei cimiteri, attraverso uno specifico piano economico-finanziario pluriennale.

6. Se la durata dell'affidamento del servizio cimiteriale, della concessione di costruzione e gestione o della finanza di progetto, sono inferiori alle durate di concessione dei manufatti, il gestore del cimitero è tenuto ad alimentare - *pro quota* proporzionale - con parte dei proventi da concessione di sepoltura lo specifico fondo che, al termine rispettivamente dell'affidamento, della concessione di costruzione e gestione, progetto di finanza, è destinato al gestore subentrante o al soggetto comunque successore per il mantenimento cimiteriale futuro. Tale fondo ha la natura di fondo di accantonamento per spese future, non soggetto ad imposte ai fini dell'IRES ed IRAP. I manufatti delle opere costruite dal gestore e non concessi sono valorizzati al valore contabile netto.

7. Nella gestione di cimiteri, i fondi accantonati per garantire l'esecuzione di operazioni cimiteriali future a scadenza della concessione o al termine di inumazioni ordina-

rie, come anche per la gestione e manutenzione necessarie nel periodo di concessione cimiteriale, non sono tassabili ai fini IRES ed IRAP, laddove corrispondano ad accantonamenti conseguenti ad incassi in unica soluzione delle tariffe o canoni corrispondenti.

8. Gli investimenti per la realizzazione di nuovi cimiteri, di ampliamenti di cimiteri esistenti, di nuove aree da concedere o di nuovi manufatti sepolcrali o per la ristrutturazione di sepolture esistenti, di nuova realizzazione di crematori o di loro ristrutturazione o ampliamento, non sono soggetti alle disposizioni concernenti i vincoli del patto di stabilità interno purché il soggetto che li realizza possa dimostrare, con apposito piano economico-finanziario protrato per almeno venti anni, che l'opera si finanzia con i relativi proventi o con i fondi accantonati di cui ai commi precedenti e che non derivino effetti negativi per il bilancio di esercizio non compensati da detti introiti.

9. Per la realizzazione di crematori e di cimiteri, ancorché eseguiti in ambito demaniale comunale, è consentito avvalersi del contratto di disponibilità, con adeguate garanzie sulle opere realizzate.

10. Le concessioni d'uso di aree e manufatti sepolcrali non sono assoggettate al tributo di cui all'articolo 14 decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

## CAPO II

ASPETTI CONCERNENTI  
LA CREMAZIONE

## Art. 18.

*(Scelte ed autorizzazioni  
concernenti la cremazione)*

1. Attenendo la scelta della pratica funeraria all'ordinamento civile e le decisioni sulla destinazione delle ceneri da cremazione, quando vi sia la scelta della cremazione, ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, la presente legge garantisce una parità di trattamento ai cittadini italiani, indipendentemente dal luogo di residenza, decesso o destinazione finale.

2. L'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. *(Autorizzazione alla cremazione)*– 1. L'autorizzazione alla cremazione di cadavere, prevista dall'articolo 74, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, dopo avere acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa, avente

data certa, del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

*b)* l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa, avente data certa, del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui alla presente lettera, vale anche contro il parere dei familiari. Per le associazioni anzi dette che abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi del decreto del regolamento di cui al Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, l'anzidetta certificazione ha efficacia per l'intero territorio nazionale;

*c)* in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà scritta ed avente data certa, da parte del defunto, la volontà propria del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile di comune diverso da quello del decesso, questi inoltra tempestivamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso. In difetto di coniuge e parenti di primo grado, al coniuge è equiparata la persona con cui il defunto abbia avuto stabile convivenza in via continuativa da almeno due anni;

*d)* la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;

*e)* in difetto di coniuge, parenti o persone considerate nel comma 2, lettera *c)*, la dichiarazione resa dall'amministratore di sostegno sulla volontà espressa in questo

senso, qualora al beneficiario risulti essere stato nominato, ai sensi della legge 9 gennaio 2004, n. 6, anche quando tale incarico non risulti compreso nel decreto di nomina.

3. Nel caso di cittadini italiani deceduti all'estero e trasportati in Italia, le funzioni di stato civile di cui ai commi 1 e 2 sono assolte nel comune in cui il defunto è stato trasportato. Nel caso in cui nella documentazione sulla base della quale è avvenuto il trasporto del feretro non risultino indicazioni che consentano l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, chi richieda la cremazione è tenuto a documentare, in altre forme documentali, l'assenza di questi elementi cautelatamente ostativi.

4. La dispersione delle ceneri e l'affidamento delle ceneri ad un avente titolo sono consentite unicamente nel rispetto della volontà scritta del defunto risultante con le modalità del comma 2 lettere *a)* e *b)* e previa autorizzazione dall'ufficiale dello stato civile del comune in cui debba avvenire.

5. La dispersione delle ceneri è consentita unicamente con il conferimento dell'intero contenuto dell'urna nel cinerario comune od in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; è consentita la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi, purché non interferisca con attività umane. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui al comma 2, lettera *b)*, a cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal perso-

nale autorizzato dal comune. Chi esegue la dispersione trasmette entro trenta giorni attestazione della sua avvenuta esecuzione all'ufficiale dello stato civile che l'ha autorizzata.

6. L'avente titolo all'affidamento dell'urna cineraria è individuato per iscritto dal defunto. Può essere affidatario unicamente:

- a) il coniuge;
- b) la persona con cui il defunto abbia avuto stabile convivenza in via continuativa da almeno due anni.
- c) o, in difetto del coniuge o del convivente come specificato alla lettera b), il parente più prossimo individuato per iscritto dal defunto.

7. L'affidatario deve accettare tale individuazione nella disposizione a suo tempo scritta dal defunto. Quando manchi tale accettazione o nei casi in cui, successivamente, l'affidatario individuato non intenda più conservare l'urna cineraria nel luogo appositamente destinato nella sua residenza o abitazione, essa va destinata alla sepoltura in cimitero di propria scelta.

8. Fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento agli aventi diritto. L'interramento è effettuato con modalità e materiali diversi a seconda che costituisca una modalità di tumulazione ipogea, oppure una peculiare modalità di dispersione delle ceneri, nel qual caso trovano altresì applicazione le disposizioni della presente legge concernenti la dispersione delle ceneri. Qualora il defunto abbia manifestato la propria volontà alla dispersione, è consentito, all'atto della chiusura dell'urna dopo la cremazione, il prelievo a fini devozionali da parte del coniuge e di altri aventi diritto, di una simbolica por-

zione di ceneri che non può singolarmente superare i 20 centimetri cubici e complessivamente deve essere inferiore ai 100 centimetri cubici. A cura di chi sta provvedendo alla consegna dell'urna, le porzioni di ceneri prelevate devono essere inserite in contenitori infrangibili ed adeguatamente sigillati per prevenire lo spargimento di quanto contenuto. Tale circostanza viene attestata da chi consegna l'urna nel verbale di consegna della stessa, con la chiara identificazione dei familiari che hanno richiesto ed ottenuto il prelievo a fini devozionali. È esclusa ogni forma di trasformazione delle ceneri.

9. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme o dei cadaveri.

10. Il comune autorizza la cremazione dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione, come definiti all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, quale sia lo stato di trasformazione, previo assenso dei soggetti di cui al comma 2, lettera c), ovvero nel caso in cui non sia pervenuta al gestore del cimitero alcuna disposizione precedente le operazioni cimiteriali da parte di soggetti di cui al comma 2, lettera c), se si sia data adeguata pubblicità. Per adeguata pubblicità è da intendersi la pubblicazione nell'albo pretorio del comune per novanta giorni di uno specifico avviso circa il trattamento previsto per i resti mortali da parte del comune.

11. Per gli impianti di cremazione di nuova costruzione è d'obbligo la predisposizione di una o più sale attigue ai crematori o nelle loro adiacenze, all'interno del cimitero, per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato».

3. All'articolo 6 della legge 30 marzo 2001, n. 130, i commi 1 e 2 sono abrogati.

4. La realizzazione di nuovi crematori, oltre gli esistenti, segue la programmazione di

cui al piano regolatore cimiteriale di ATOC, prevista all'articolo 14, la quale nella valutazione dei nuovi insediamenti, congiuntamente deve considerare l'obiettivo di garantire tra un crematorio ed un altro una distanza, in linea d'aria, non superiore a 30 chilometri e di non creare eccessi di offerta sul mercato, capaci di influire negativamente sulla gestione economica degli impianti già esistenti.

5. Per l'affidamento della gestione dei crematori, essendo servizi cimiteriali, si richiama l'applicazione dell'articolo 16. Per i crematori esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, realizzati con finanza di progetto o di proprietà di associazioni cremazioniste senza scopo di lucro, la situazione di fatto esistente è equiparata ad affidamento di servizio pubblico locale per quel servizio.

6. All'articolo 7 della legge 30 marzo 2001, n. 130, il comma 2 è abrogato.

7. L'articolo 8 della legge 30 marzo 2001, n. 130, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. (*Norme tecniche*) - 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge recante disciplina delle attività funerarie, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le norme tecniche per la realizzazione e la conduzione dei crematori, relativamente ai limiti di emissione, agli impianti e agli ambienti tecnologici, nonché per la tracciabilità delle cremazioni.

2. Le bare destinate alla cremazione, a seguito di funerale, devono possedere le caratteristiche stabilite dall'articolo 24.

3. La cremazione di cadaveri e resti mortali portatori di elettrostimolatore cardiaco è sempre consentita, salvo non sia diversamente disposto dall'Asl, laddove abbia fondati sospetti di possibile contaminazione radioattiva».

8. Nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, istituita dall'articolo 62 del



codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, è inserito, su richiesta delle persone interessate, un carattere alfanumerico identificatore qualora sia scelta la cremazione, la volontà alla dispersione delle ceneri, all'affidamento dell'urna cineraria a familiari e la loro accettazione da parte di questi ultimi, la volontà al prelievo di organi ai fini di trapianto terapeutico od altre destinazioni future del corpo. La richiesta, sempre revocabile con richiesta di contenuto diverso, è presentata al comune di residenza e ha ad oggetto unicamente la scelta o le scelte fatte, escludendosi ogni indicazione sulla motivazione, ed ha il solo fine di far risultare tale volontà, al momento del rilascio di una delle autorizzazioni considerate dall'articolo 74 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni, nonché dalla presente legge.

### CAPO III

#### RILEVAZIONI STATISTICHE

##### Art. 19.

*(Rilevazioni statistiche e segnalazioni  
alla Agenzia delle entrate)*

1. Chi ne è a conoscenza in quanto soggetto autorizzatorio, trasmette annualmente, per via telematica, all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente dati sulle autorizzazioni rilasciate concernenti il trasporto di salme, di cadaveri, di ossa umane, di urne cinerarie o di resti mortali nonché la loro inumazione, tumulazione o cremazione, indicando i soggetti a cui sono state rilasciate e quelli che le hanno eseguite. Un'analoga comunicazione è effettuata per le autorizzazioni rilasciate per lavori edilizi, lapidei e marmorei nei cimiteri,

con l'indicazione delle ditte autorizzate alla loro messa in opera.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, la tipologia di dati, le modalità e i termini di trasmissione sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere favorevole dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e della Confederazione dei servizi pubblici locali (Confservizi).

3. L'ISTAT, sentite l'ANCI e la Confservizi, attiva, all'interno della programmazione statistica nazionale, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una rilevazione con obbligo di risposta concernente, per ogni comune, il numero annuo di:

a) autorizzazioni concernenti il trasporto di salme, di cadaveri, di ossa umane, di urne cinerarie o di resti mortali;

b) autorizzazioni all'inumazione, alla tumulazione stagna o aerata di feretri;

c) autorizzazioni all'inumazione, alla tumulazione, all'affidamento di urne cinerarie agli aventi diritto;

d) autorizzazioni alla dispersione di ceneri dentro e fuori del cimitero;

e) concessioni cimiteriali all'utenza sorte nell'anno, distinte per tipologia e durata;

f) autorizzazioni per lavori edilizi, lapidei e marmorei nei cimiteri;

g) impianti di cremazione operanti, nonché del numero delle cremazioni effettuate, distinte per tipologie, con facoltà di predisporre elaborazioni sull'andamento, se del caso anche utilizzando dati rilevati da altri soggetti prima dell'inizio della rilevazione prevista dal presente comma, ai soli fini di costruire serie storiche sull'accesso alla cremazione.

4. I dati raccolti ed elaborati per regione, ATOC e, se necessario, per comune sono diffusi con periodicità annuale. In particolare, i dati così raccolti sono oggetto di dif-

fusione al fine di consentire le valutazioni su possibili programmazioni di nuovi impianti di cremazione o cimiteri in ogni ATOC.

#### TITOLO IV

#### PREVIDENZA FUNERARIA E MISURE FISCALI

##### Art. 20.

##### *(Previdenza funeraria e cimiteriale)*

1. Al fine di contribuire, sia in ambito funebre che in ambito cimiteriale, ad una scelta libera da condizionamenti è consentito avvalersi di strumenti previdenziali sottoscritti, anche in forma disgiunta, da una società assicuratrice e:

- a) in vita, dalla persona beneficiaria;
- b) da parte di un familiare del defunto;
- c) da componente di nucleo di stabile convivenza, costituito da almeno due anni, di cui sia parte il defunto.

2. Per previdenza funebre si intende il contratto di assicurazione, con l'obbligo del fare, teso alla garanzia di copertura economica della fornitura di servizi e beni in occasione di un funerale, da parte di soggetti titolati a fornirli che possono essere predeterminati dal beneficiario.

3. Per previdenza cimiteriale si intende il contratto di assicurazione, con l'obbligo del fare, teso alla garanzia di copertura economica della disponibilità e suo mantenimento nel tempo della sepoltura di un defunto, da parte di soggetti titolati a fornirli che possono essere predeterminati dal beneficiario.

4. Compete alla società assicuratrice, cui spetta il pagamento direttamente al soggetto esecutore delle prestazioni e dei servizi previsti dai relativi contratti di assicurazione, curare e verificare che le prestazioni e le forniture comprese nella previdenza funebre

e nella previdenza cimiteriale siano state effettivamente prestate nei tempi e modi prefissati.

Art. 21.

(Misure fiscali)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *d*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per oneri, le parole: «spese funebri» sono sostituite dalle seguenti: «spese funebri, opere edili e lapidee cimiteriali e relativa accessoristica funebre» e le parole: «a 3 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «a 50 per cento degli importi pagati fino a un totale di 7.500 euro».

2. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *d*) sono inserite le seguenti:

«*d-bis*) i premi, rateali o in unica soluzione, corrisposti ad una società di assicurazioni per la previdenza funebre, nella misura massima pari al 50 per cento di 7.500 euro nell'esercizio in cui sono corrisposti. A coloro i quali provvedono al pagamento delle spese funebri col premio assicurativo e che hanno fruito della corrispondente detrazione dei premi in polizza, non è consentito avvalersi della detrazione di cui alla lettera *d*).

*d-ter*) i premi, rateali o in unica soluzione, corrisposti a una società di assicurazioni per la previdenza cimiteriale, nella misura massima pari al 50 per cento di 7.500 euro nell'esercizio in cui sono corrisposti».

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) all'articolo 10, primo comma, il numero 27) è abrogato;

b) alla tabella A, parte III, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«127-vicies) prestazioni proprie di pompe funebri, servizi necroscopici, servizi cimiteriali e per la cremazione e di forniture di beni ad essi connessi, nonché di lavori di edilizia cimiteriale, opere lapidee cimiteriali e relativa accessoristica funebre».

4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del 40 per cento di quelle sostenute dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 2015, nonché nella misura del 36 per cento successivamente, anche a spese per lavori di ristrutturazione o restauro di tombe, cappelle, sepolcri e manufatti cimiteriali in genere.

5. La detrazione spettante ai sensi del comma 4 è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

## TITOLO V

### PARTECIPAZIONI SOCIETARIE PUBBLICHE. ADEGUAMENTO DELLE NORMATIVE ESISTENTI E NORME FINALI

#### Art. 22.

##### *(Misure sulle partecipazioni societarie pubbliche)*

1. Si definisce «impresa pubblica»:

a) la gestione in economia diretta di comune o di più comuni associati nelle forme di legge purché per comuni di popolazione

legale singola o associata inferiore ai 100.000 abitanti;

b) l'azienda speciale di cui all'articolo 114 del testo unico, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

c) società partecipata almeno per il 20 per cento del suo capitale da uno o più enti locali;

d) società partecipata da uno o più enti locali, aventi la caratteristica dell'*in house providing*;

e) società partecipata al tempo stesso almeno da capitale proprio dei lavoratori ivi stabilmente impiegati da almeno un triennio e da capitale proveniente da persone fisiche e giuridiche, con partecipazioni rispondenti ai requisiti seguenti:

1) capitale proprio dei lavoratori non inferiore al 10 per cento e non superiore al 49 per cento;

2) capitale di persone fisiche non inferiore al 10 per cento e non superiore al 49 per cento, con singole quote non superiori al 5 per cento. Tali persone fisiche non possono svolgere direttamente o indirettamente, anche attraverso familiari o affini, attività incompatibile per la presente legge con l'ambito di operatività;

3) capitale di soggetti pubblici o privati diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2), siano questi imprese funebri, soggetti pubblici o privati, nel complesso con partecipazione non inferiore al 10 per cento e non superiore al 49 per cento, ferme restando le incompatibilità, rispettivamente di ambito funebre e cimiteriale, previste dalla presente legge.

2. Il generale orientamento di riduzione della presenza di capitale pubblico all'interno di società di gestione dei servizi pubblici locali è da contemperare nel settore funebre e cimiteriale con la necessità di garantire un adeguato livello di concorrenza nei servizi aperti al mercato, quali l'ambito funebre, nonché nella contendibilità del mer-

cato, previa istituzione degli ATOC, nell'ambito cimiteriale. Alla riduzione di capitale pubblico, per la natura di beni comuni dei cimiteri e di socialità del servizio funebre, è posta come contrappeso la partecipazione di lavoratori e di cittadini, oltre che di imprese nelle compagini societarie.

3. Condizione necessaria e sufficiente per costituire o continuare l'esercizio di impresa funebre pubblica è che:

*a)* il risultato economico annuale di bilancio sia ordinariamente almeno in pareggio e gli utili, al lordo delle imposte, siano commisurati alla natura sociale del servizio e pertanto, seguendo i criteri tariffari di cui all'articolo 117 del citato testo unico, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non eccedano il 20 per cento del fatturato. Per tale motivo non si applicano a dette imprese le disposizioni concernenti i vincoli e i limiti in materia di assunzione del personale per le società partecipate dagli enti locali;

*b)* l'ambito operativo sia in un bacino con mortalità superiore ai 300 decessi annui.

4. Gli utili sono obbligatoriamente reinvestiti, nell'ordine:

*a)* a copertura di eventuali perdite;

*b)* ad accantonamento per riserva di legge;

*c)* nella misura minima del 20 per cento e massima del 50 per cento alla fornitura di servizi o agevolazioni di pagamento per i meno abbienti, rispettivamente in ambito funebre o cimiteriale, in relazione alla natura dell'impresa;

*d)* il restante può essere ripartito ai soci, secondo quanto stabilito dall'assemblea.

5. Ove a consuntivo risultino utili superiori al 20 per cento del fatturato, questi sono obbligatoriamente reinvestiti con le finalità di cui alla lettera *c)* del comma 4, se necessario, in quanto la misura dell'eccedenza lo richieda, anche oltrepassando la

misura massima del 50 per cento richiamata dalla medesima lettera c).

6. In sede di costituzione le condizioni previste dal comma 4 sono individuate dalla obbligatoria presentazione di un piano economico-finanziario almeno quinquennale.

#### Art. 23.

*(Adeguamento delle normative  
e regolamento di attuazione)*

1. Il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per definire le linee di indirizzo cui le regioni si attengono per il recepimento nel proprio ordinamento della presente legge e conseguentemente per adeguare le norme legislative e regolamentari eventualmente emanate nelle materie oggetto della presente legge, abrogando quelle incompatibili.

2. Con apposito regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, di concerto col Ministro dell'interno e col Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore di sanità, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le norme attuative di esclusiva competenza statale, oltre che per le materie specificatamente individuate nella presente legge, unitamente a modulistica uniforme, anche nelle materie di seguito individuate:

a) denuncia di morte ed accertamento dei decessi;

b) accertamento e certificazione della morte;



c) locali di osservazione ed obitori, garanzie per l'autorità giudiziaria, presenza territoriale di celle refrigerate o di camere refrigerate;

d) trasporti internazionali di cadaveri, ceneri ed ossa umane;

e) autopsie, riscontri diagnostici e trattamenti per la conservazione dei cadaveri;

f) disposizioni generali sui cimiteri, ivi comprese le norme costruttive, sui piani regolatori cimiteriali, sulle modalità per la sepoltura e per la cremazione;

g) prescrizioni tecniche per la casa funeraria, la sala del commiato, il crematorio, l'ossario comune, il cinerario comune e il luogo di dispersione delle ceneri;

h) reparti speciali nei cimiteri;

i) norme in caso di soppressione dei cimiteri;

l) procedure e criteri di intervento in caso di calamità naturali o artificiali che determinino un numero elevato di decessi.

3. Con il regolamento di cui al comma 2 si individuano le norme del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché le norme del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, che devono essere abrogate.

4. Le regioni e le province autonome adeguano le norme legislative e regolamentari emanate entro diciotto mesi dall'intesa di cui al comma 1, termine decorso il quale è esercitato il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, comma 2, della Costituzione, ai fini della tutela dell'unità giuridica e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali, dichiarandosi la cessazione dell'efficacia delle norme regionali o provinciali in contrasto o difformi o concernenti istituti non previsti dalle disposizioni della presente legge.

5. Nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge e dei provvedi-

menti di attuazione, le Autorità degli ATOC disciplinano le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali, di cremazione e di polizia mortuaria con apposito regolamento, non soggetto alle condizioni di efficacia secondo il procedimento di cui all'articolo 345 del citato testo unico di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni. Il regolamento è valevole per l'intero territorio in cui i servizi vengono gestiti in forma associata, le Autorità di ATOC emanano il regolamento di cui al comma 4 entro il termine perentorio di un anno dalla loro costituzione.

6. Il comma 26 dell'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, con legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.

#### Art. 24.

##### *(Norme transitorie e finali)*

1. Tutti i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di autorizzazioni all'esercizio dell'attività funeraria in forza di norme regionali per le quali si rende necessaria la sostituzione ai sensi della presente legge, sono legittimati ad operare fino al termine massimo di due anni dalla data della sua entrata in vigore. Le disposizioni della presente legge acquistano efficacia a decorrere dal termine di cui al periodo precedente.

2. Tutti i feretri da utilizzarsi nei funerali successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, devono possedere le caratteristiche definite dalla norma UNI 11519 «cofani funebri – casse di legno – cofani non-conformi senza prove (CSP) – metodi di prova e criteri di verifica per l'idoneità all'impiego», ovvero dalla norma UNI 11520 «cofani funebri – casse di legno – terminologia, componenti, tipologie costruttive, requisiti, etichettatura». Tuttavia al fine consentire l'utilizzo di giacenze di magazzino è prorogata per un periodo massimo

di anni due dalla data di entrata in vigore della presente legge la possibilità di utilizzo in occasione di funerale di bare ancora conformi al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

3. Tutti gli atti, provvedimenti, comunicazioni e pubblicazioni previsti dalla presente legge e dalle norme regolamentari attuative, per quanto possibile, sono formati, trasmessi ed archiviati nell'osservanza delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

